

## COMUNICATO

### Oggetto: Regime fiscale dei contributi anno 2004: CONTRIBUTI non DEDOTTI

Gentile Associato,

ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l'iscritto deve comunicare al fondo pensione l'importo dei contributi che **non sono stati dedotti** in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla vigente normativa <sup>(1)</sup>.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 245 del 23/07/02, ha precisato che la comunicazione predetta deve essere fornita esclusivamente dal lavoratore interessato. Il fondo pensione non è infatti autorizzato a provvedere a tale determinazione in via autonoma o su indicazione di diversi soggetti (per esempio, su segnalazione dell'azienda di appartenenza).

Per meglio chiarire il regime della deducibilità fiscale dei contributi versati al Fondo Pensione in favore dei dirigenti delle Imprese associate a Fondenel, si ricorda innanzitutto che il superamento del plafond previsto per la deducibilità fiscale – secondo i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti <sup>(1)</sup> – comporta, da un lato, la non deducibilità dei contributi versati in eccesso e, dall'altro, l'esclusione degli stessi dalla tassazione al momento dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo.

Orbene, la comunicazione a Fondenel dei "contributi non dedotti" può essere effettuata:

- \* nel caso in cui il versamento complessivo dei contributi abbia superato il previsto plafond <sup>(1)</sup>;
- \* nel caso in cui detti contributi, pur non superando il citato plafond <sup>(1)</sup>, non sono stati, di fatto, dedotti, né da parte della società da cui l'iscritto dipende né da parte di quest'ultimo in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi ("Modello 730" od "Unico persone fisiche").

Si aggiunge che l'importo dei contributi dedotti e non dedotti ("contributi previdenza complementare esclusi e non esclusi dai redditi ...", così come definiti ed esposti nel modello CUD, rispettivamente, ai punti 26 e 27 del CUD 2005: certificazione relativa all'anno 2004) sono riportati in tale modello nel caso in cui detta contribuzione è stata "trattata" direttamente da parte della Società tenuta al rilascio della menzionata certificazione.



# Fondenel

Conseguentemente, il contenuto di detto modello non può considerarsi sufficiente ai fini in parola, in relazione alla situazione personale di ciascun iscritto. Infatti, i dati esposti in detto modello non tengono conto:

\* di eventuali contributi previdenziali versati direttamente dal lavoratore ad altra forma pensionistica individuale attuata mediante adesione a fondi pensione aperti (art. 9 bis del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) o mediante contratti di assicurazione sulla vita (art. 9 ter del D.Lgs. citato <sup>(2)</sup> ovvero di contributi versati nell'interesse di persone fiscalmente a carico <sup>(3)</sup>;

\* delle eventuali deduzioni (riferite ai contributi comunque versati a forme pensionistiche complementari) fruite o che saranno fruite dall'iscritto in sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi ("Modello 730/2005" od "Unico persone fisiche 2005"), anche considerando, in tale sede, la presenza di componenti reddituali positivi o negativi (diversi da quello di lavoro dipendente erogato dalla società che ha rilasciato il citato CUD), che possono far variare la deducibilità fiscale di detti contributi.

Ciò premesso – confermando l'invito per i dirigenti interessati a seguire comunque le indicazioni ministeriali in materia, soprattutto in presenza di particolari situazioni e fermo restando quindi la responsabilità di ciascun dirigente interessato a tale verifica – **i dirigenti iscritti al Fondo devono comunicare a Fondenel, per il tramite di PREVINET <sup>(4)</sup>, l'ammontare dei contributi non dedotti entro la data del 30 settembre dell'anno successivo a quella cui detti contributi si riferiscono (quindi: 30 settembre 2005 per i "contributi NON dedotti" relativi all'anno 2004).**

In mancanza di detta comunicazione, Fondenel non sarà autorizzato – al momento dell'erogazione della prestazione da parte del Fondo – ad escludere detto importo dalla base imponibile, in sede di tassazione.

Sul piano operativo, per effettuare della comunicazione, gli interessati dovranno utilizzare l'apposito modulo, disponibile sia nel sito INTERNET <http://fondenel.previnet.it> alla sezione "Modulistica", nonché su INTRANET <http://inenel.risorse.enel/inenel/index.jsp> nella sezione "i servizi per me" - "Fondenel" per i Dirigenti del Gruppo ENEL.



# Fondenel

Detto modulo, debitamente compilato e sottoscritto dai dirigenti, dovrà essere trasmesso direttamente a PREVINET – Servizi per la Previdenza S.p.A. (4), che provvederà a memorizzare la relativa informazione ai fini di cui si è detto.

Si consiglia di effettuare la comunicazione di cui trattasi in concomitanza con le operazioni relative alla dichiarazione dei redditi anno 2004 (730/2005 ovvero “Unico persone fisiche”), al fine di poter facilmente disporre – da parte dei singoli dirigenti interessati – della relativa documentazione necessaria, essendo quest’ultima già stata utilizzata in sede di dichiarazione dei redditi.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Claudio Machetti

Roma, 6 maggio 2005

(1)

\* 12% del reddito complessivo dell'iscritto a FONDENEL e, quindi, reddito da lavoro (comprensivo dei contributi FONDENEL a carico del datore di lavoro) più eventuali altri redditi posseduti;

\* € 5.164,57 (ovvero dieci milioni di Lire);

\* doppio della quota del trattamento di fine rapporto (TFR) destinata a FONDENEL nell'anno di riferimento.

\* Per i “Vecchi Iscritti” è stata concessa una deroga, per un periodo transitorio di 5 anni (fino al 2005) al limite massimo di deducibilità di € 5.164,57 (ovvero dieci milioni di Lire), prevedendo la possibilità di superare tale limite fino al raggiungimento dell'ammontare dei contributi versati al fondo pensione dal lavoratore e dall'azienda nel corso dell'anno 1999 e non subordinando la deducibilità al versamento del TFR a forme previdenziali. Vale, comunque, il limite massimo di deducibilità dei contributi pari al 12% del loro reddito complessivo. Non rientrano tra i contributi versati nel 1999, pur se rilevabili in tale anno, eventuali “zainetti” o trasferimenti provenienti da altri fondi pensione, se non per la quota parte relativa al 1999.

(2)

Non rientrano in tale previsione di “deducibilità” i contratti assicurativi sulla vita stipulati entro l'anno 2000, per i quali può trovare invece applicazione la c.d. “detrazione” d'imposta del 19% fino al limite di € 1.291,14 (2.500.000 di vecchie lire) semprechè ricorrano i presupposti fissati dalla legge per detta detrazione e riportati nelle relative istruzioni ministeriali, anche in tema di “Modello 730” od “Unico”, che gli associati interessati sono invitati a consultare con ogni cortese attenzione.

(3)

Al fine di acquisire, altresì, un quadro di maggior dettaglio nell'ambito dell'intera materia dei contributi versati in favore della “previdenza complementare”, si invitano i lavoratori a seguire le indicazioni legislative e ministeriali, cui si è accennato nella nota precedente, nonché a consultare la circolare del Ministero delle Finanze n. 29/E del 20 marzo 2001, disponibile nel sito <http://fondenel.previnet.it>, nonché su <http://inenel.risorse.enel/inenel/index.jsp> nella sezione “i servizi per me” - “Fondenel”, per i Dirigenti del Gruppo ENEL.

(4)

Spedire a :

PREVINET – Servizi per la Previdenza –  
Via Ferretto n° 1 – 31021 MOGLIANO VENETO (Tv).